

Corte di Cassazione sez. V pen. – 12 maggio 2010, n. 18080 – Pres. Ambrosini – Rel. Marasca

**Infrazioni al Codice della Strada – Sosta in zona pedonale – Esposizione di un contrassegno invalidi rilasciato ad altra persona – Art. 494 c .p. – Sostituzione di persona – Configurabilità - Esclusa**

*La semplice esposizione, sul proprio veicolo, di un contrassegno invalidi rilasciato ad altra persona non integra, in assenza di altri qualificanti comportamenti, la fattispecie delittuosa di cui all'art. 494 c. p. (sostituzione di persona).*

**FATTO E DIRITTO**

(Omissis), astrologo , aveva parcheggiato l'auto in zona vietata perché pedonale - urbana ed aveva esposto sul cruscotto della stessa il contrassegno per invalidi rilasciato dal comune di Bagno a Ripoli alla suocera.

Veniva denunciato per violazione degli articoli 56 e 494 e 640 c.p. e contravvenzionato ai sensi dell'articolo 158 del codice della strada.

Il GIP presso il Tribunale di Firenze , con provvedimento emesso in data 2 settembre 2009, convalidava il sequestro e disponeva il sequestro preventivo del contrassegno.

Il Tribunale del riesame di Firenze , con ordinanza del 28 settembre 2009, escludeva che nei fatti potesse ravvisarsi il delitto di cui all'articolo 494c.p., essendosi il (omissis) limitato ad esporre il contrassegno, riteneva ravvisabile la violazione amministrativa di cui all'articolo 188 codice della strada e revocava il sequestro.

Con il ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze deduceva la violazione di legge essendo nei fatti ravvisabile la violazione dell'articolo 494c.p. perché con la esposizione del contrassegno il (omissis) si era attribuito il falso stato di accompagnatore di persona invalida ; ciò perché per integrare detto reato è sufficiente un comportamento positivo suscettivo di trarre in inganno.

Il Pubblico Ministero rilevava poi che nei fatti non era ravvisabile la contravvenzione di cui all'articolo 188 del codice della strada perché il (omissis) non aveva utilizzato le apposite strutture predisposte per il parcheggio delle auto di soggetti invalidi.

Con memoria difensiva depositata il 27 gennaio 2010 (omissis) contestava le argomentazioni del Pubblico Ministero ricorrente.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal Pubblico Ministero non sono fondati .

In punto di fatto è rimasto accertato che sull'auto del (omissis) era esposto il contrassegno invalidi rilasciato alla suocera.

Tale condotta è stata qualificata dal Pubblico Ministero come una ipotesi di tentata sostituzione di persona, consistita nell'aver tentato il (omissis) di attribuirsi il falso stato di accompagnatore di invalidi.

Con il ricorso il Pubblico Ministero ha riproposto la sua tesi avverso il provvedimento del Tribunale che, invece , non aveva ritenuto ravvisabile il reato contestato.

In punto di diritto non è ravvisabile il contrasto prospettato dal ricorrente tra la tesi sostenuta dal Tribunale e quella fatta propria dal ricorrente perché in effetti sia il Pubblico Ministero che il Tribunale hanno ritenuto che per potersi ravvisare il reato di tentata sostituzione di persona è necessario un comportamento positivo suscettivo di trarre in inganno.

Si può certamente concordare con tale principio di diritto.

Orbene, partendo da tale corretto presupposto, il Tribunale, con valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, ha stabilito che la semplice esposizione del contrassegno invalidi sull'auto, in assenza di altri qualificanti comportamenti, non integri quella condotta positiva necessaria per ravvisare il delitto di cui all'articolo 494 c. p., che nel caso di specie sarebbe consistita nel tentativo del (omissis) di attribuirsi il falso stato di accompagnatore di invalido.

A ciò aggiungasi che nel caso di specie, come è stato notato, è stato contestato il tentativo, cosicché dovrebbe ritenersi la esposizione del contrassegno atto diretto in modo non equivoco a commettere il reato di cui all'articolo 494 c. p., cosa che, in verità, non appare possibile.

È appena il caso di notare che il contrassegno potrebbe essere stato dimenticato nell'auto utilizzata in altre occasioni anche per il trasporto della invalida.

Il (omissis), inoltre, non parcheggiò la propria auto negli spazi riservati agli invalidi, ma in uno spazio non consentito trattandosi di zona pedonale — urbana ove non era a lui concesso l'accesso.

Trattasi pertanto, di una contravvenzione per violazione del divieto di sosta.

Per le ragioni indicate il provvedimento impugnato non merita censure sotto il profilo della legittimità, cosicché il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.